

AGEVOLAZIONI

Bonus verde prorogato fino al 2024

di Clara Pollet, Simone Dimitri



La Legge di bilancio 2022 ha esteso il **“bonus verde”** in scadenza il 31 dicembre 2021, **fino al 2024**. L’agevolazione fiscale relativa alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo consiste nella **detrazione dall’Irpef lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di 5.000 euro annui** (entro la somma massima detraibile di 1.800 euro).

Si tratta del recupero delle spese sostenute, ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, relative alla:

- a) **“sistemazione a verde” di aree scoperte private** di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.**

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un **intervento relativo all’intero giardino o area interessata**, consistente nella sistemazione a verde *ex novo* o nel radicale rinnovamento dell’esistente. È, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

La detrazione **non spetta per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica** dei giardini preesistenti, non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati e per i **lavori in economia**.

Tale circostanza non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a **fornitori diversi** per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia **complessivo** e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

La realizzazione di fioriere e l'allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad **un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali**.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di **progettazione e manutenzione connesse** all'esecuzione degli interventi in questione.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per **interventi effettuati sulle parti comuni esterne** degli edifici condominiali di cui agli [articoli 1117](#) e [1117 bis cod. civ.](#), fino ad un importo massimo complessivo di **5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo**. In tale ipotesi la detrazione spetta al **singolo condomino** nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione è ripartita in **dieci quote annuali costanti e di pari importo**, nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. **La detraibilità della spesa è consentita a condizione** che:

- le spese siano documentate ed effettuate con **strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni. Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di assegni bancari, postali o circolari non trasferibili, bonifici, bancari o postali, carte di credito o debito. Nel documento di spesa deve essere indicato il **codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione**; inoltre, la descrizione dell'intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili ([circolare 7/E/2021](#));
- le spese siano **sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti** che possiedono o detengono, sulla **base di un titolo idoneo**, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Per gli **aspetti applicativi** la disposizione rinvia alle norme sulla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'[articolo 16-bis, commi 5, 6 e 8, Tuir](#).

L'**attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato** è disciplinata dall'[articolo 12 L. 154/2016](#). È rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la regolazione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione necessari per ottenere i relativi **titoli abilitativi**.

Si evidenzia infine che il bonus verde **non usufruisce della possibilità di esercitare l'opzione** per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di cui all'[articolo 121 D.L. 34/2020](#).

Tale disposizione permette, fino al 2024, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi di optare, **alternativamente**:

1. per un contribuente, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, fino a un importo

massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

2. per la **cessione di un credito d'imposta** di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Il campo applicativo è però circoscritto tassativamente ai casi elencati all'[articolo 121, comma 2, D.L. 34/2020](#):

- a) **recupero del patrimonio edilizio** di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir;
- b) **efficienza energetica** di cui all'[articolo 14 D.L. 63/2013](#) e di cui ai commi 1 e 2 dell'[articolo 119 D.L. 34/2020](#);
- c) adozione di **misure antisismiche** di cui all'[articolo 16](#), commi da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013 e di cui al comma 4 dell'[articolo 119 D.L. 34/2020](#);
- d) **recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti**, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'[articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019](#);
- e) **installazione di impianti fotovoltaici** di cui all'[articolo 16-bis](#), comma 1, lettera h) Tuir, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'[articolo 119 D.L. 34/2020](#);
- f) installazione di **colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici** di cui all'[articolo 16-ter D.L. 63/2013](#) e di cui al comma 8 dell'[articolo 119 D.L. 34/2020](#);
- f-bis) superamento ed **eliminazione di barriere architettoniche** di cui all'**articolo 119-ter D.L. 34/2020**, come da ultimo inserito dalla Legge di bilancio 2022.